CAMERA DEI DEPUTATI N. 2924

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MILIA e BASILE GIUSEPPE

Presentata il 13 gennaio 1966

Modifica dell'articolo 15 della legge 9 agosto 1954, n. 645, relativo all'esonero dalle tasse scolastiche di determinate categorie

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 9 agosto 1954, n. 645 (*Gazzetta ufficiale* 17 agosto 1954, n. 187) contenente fra l'altro disposizioni sugli esoneri dal pagamento delle tasse per gli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica, dispone all'articolo 15 - Esoneri a favore di determinate categorie:

« Sono esonerati dalle tasse scolastiche di cui alle annesse tabelle e dall'imposta di bollo gli alunni e i candidati che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e rientrino in una delle seguenti categorie:

a) orfani di guerra, di caduti per la lotta della liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;

b) figli di mutilati o di invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;

c) ciechi civili.

Alla stessa condizione l'esonero è concesso a coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.

È condizione per l'esonero il voto in condotta non inferiore ad 8 decimi.

Il beneficio dell'esonero previsto dal presente articolo è sospeso per i ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità ».

Come si evince dalla disposizione legislativa su richiamata, la condizione per l'esonero dalle tasse scolastiche non è solamente quella obiettiva della appartenenza ad una delle categorie nel predetto articolo indicato, ma anche quella della appartenenza a famiglie di disagiata condizione economica, concetto relativo e discrezionale, specie in tempi di variabilità di fattori economici.

Pertanto la condizione per l'esenzione è subordinata al riconoscimento della disagiata condizione da parte delle competenti autorità scolastiche e della amministrazione finanziaria, ciò che importa un giudizio quanto mai soggettivo e variabile sulla ammissibilità al beneficio.

Questo dovrebbe invece spettare per la sola condizione della appartenenza alle categorie che hanno ben meritato verso la nazione a prescindere da ogni altra considerazione e valutazione, come avviene per altri benefici e per la stessa concessione dei trattamenti di pensione privilegiata.

A distanza di oltre 10 anni dalla emanazione della legge 645/1954 ed in un'epoca come quella attuale in cui ogni provvedimento dello Stato deve tendere a favorire al massimo

l'istruzione anche in ottemperanza ai principi affermati dalla Costituzione della Repubblica con gli articoli 3 e 34 che assicurano parità di diritti a tutti i cittadini, senza distinzione di condizioni personali o sociali, la limitazione prevista dalla predetta legge in vigore non ha ragione di esistere, eppertanto la norma dell'articolo 15 va modificata.

Per le considerazioni su esposte, riteniamo doveroso sottoporre al vostro esame la presente proposta di legge e confidiamo che l'invocato provvedimento – il quale non comporta alcun onere finanziario per il bilancio dello Stato – ottenga la sollecita approvazione del Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

Il primo comma dell'articolo 15 della legge 9 agosto 1954, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Sono esonerati dalle tasse scolastiche di cui alle annesse tabelle e dall'imposta di bollo, gli alunni e i candidati che rientrino in una delle seguenti categorie:

a) orfani di guerra, di caduti per la lotta della liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;

b) figli di mutilati o di invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro;

c) ciechi civili ».